



Direzione Centrale Gestione Tributi

Roma, 09/06/2017

Oggetto: Tassazione delle somme per premi di risultato percepite sotto forma di benefit in assenza dei requisiti previsti per accedere al regime agevolato

Nei modelli 730/2017 e Redditi Persone Fisiche 2017, approvati rispettivamente con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 gennaio 2017 e del 31 gennaio 2017, è prevista l'indicazione delle somme percepite per premi di risultato al fine di fruire delle misure fiscali agevolative per le retribuzioni premiali previste dall'articolo 1, commi 182-190, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Tali agevolazioni si sostanziano nell'applicazione di un'imposta sostitutiva del 10 per cento sulle somme percepite e nella detassazione delle somme erogate sotto forma di *benefit* (ad esempio opere o servizi in natura), nel limite di euro 2.000 (elevabile a euro 2.500 in casi particolari).

Le misure di favore in argomento non sono riconosciute se non sussistono i requisiti previsti dalla norma (ad esempio se nel 2015 il contribuente ha percepito redditi da lavoro dipendente d'importo superiore a 50.000 euro). Al riguardo, con la circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, è stato chiarito che, nel caso in cui il contribuente non abbia i requisiti per fruire del regime agevolato, il sostituto d'imposta assoggetta a tassazione ordinaria tutte le somme percepite, incluse quelle ricevute sotto forma di *benefit*.

Qualora il datore di lavoro, pur in assenza dei requisiti previsti, abbia comunque riconosciuto al contribuente l'agevolazione fiscale di cui trattasi, il contribuente è tenuto a tassare ordinariamente tutte le somme percepite, compresi i *benefit*, mediante la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Ciò premesso, alcuni operatori hanno chiesto chiarimenti in merito alla modalità di compilazione del modello 730/2017 e del modello Redditi Persone Fisiche

2017 nel particolare caso in cui l'agevolazione non spettante sia stata erogata, in tutto o in parte, sotto forma di *benefit*.

Al riguardo, si precisa che nei modelli dichiarativi sono previsti dei campi distinti per l'indicazione dei compensi per premi di risultato e dei *benefit*, poiché, nel caso in cui il contribuente scelga in dichiarazione la tassazione ordinaria ritendendola più favorevole, la procedura di liquidazione del 730 (o il *software* nel caso del modello Redditi) farà confluire nel reddito complessivo solo i compensi, mentre i *benefit* resteranno detassati.

Se, invece, il datore di lavoro ha riconosciuto la detassazione dei *benefit* in assenza dei requisiti previsti dalla legge, al fine di consentire l'applicazione della tassazione ordinaria su tutte le somme percepite, è necessario aggiungere gli importi erogati sotto forma di *benefit* alle somme assoggettate ad imposta sostitutiva dal datore di lavoro. In particolare, nel modello 730/2017, l'importo dei *benefit*, risultante dal punto 573 della Certificazione Unica 2017, va indicato nel quadro C, rigo C4, colonna 3 (denominata "*Somme imposta sostitutiva*"). Lo stesso importo non va, pertanto, inserito nella successiva colonna 5 (denominata "*Benefit*"). Va ovviamente barrata la colonna 6 (denominata "*Tassazione ordinaria*") del rigo C4, al fine di ricondurre a tassazione ordinaria l'intero importo esposto nella casella denominata "*Somme imposta sostitutiva*", comprensivo del *benefit*.

Analogamente, nel modello Redditi Persone Fisiche 2017, nelle ipotesi in argomento, l'importo dei *benefit* risultante dal punto 573 della Certificazione Unica 2017 va indicato nel quadro RC, rigo RC4, colonna 3 (denominata "*Somme imposta sostitutiva*"), barrando la colonna 6 denominata "*Tassazione ordinaria*" del medesimo rigo RC4.

Con riferimento ai contribuenti che utilizzano, per la presentazione della dichiarazione dei redditi, la dichiarazione precompilata, premesso che i dati proposti dall'Agenzia sono quelli presenti nelle certificazioni uniche pervenute dai datori di lavoro, nel particolare caso sopra descritto (ossia se il datore di lavoro ha riconosciuto la detassazione dei *benefit* in assenza dei requisiti previsti dalla legge), il contribuente dovrà modificare la dichiarazione precompilata eliminando gli importi presenti nelle colonne 5 di ciascun rigo C4 (o RC4 del modello Redditi) e inserendoli nella colonna

3 denominata “*Somme imposta sostitutiva*” del rigo C4 (o RC4) o aggiungendoli a quelli eventualmente già presenti nel campo. Inoltre, dovrà essere barrata la colonna 6 del rigo C4 (o RC4), denominata “*Tassazione ordinaria*”.

Si ricorda, infine, che per effettuare qualsiasi correzione di modelli 730 già trasmessi mediante l’apposita applicazione *web* è possibile annullare il 730 già inviato, dal 29 maggio al 20 giugno, e presentare una nuova dichiarazione entro il 24 luglio 2017.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente

Un originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente